



Prefettura di Latina

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 3 E LUNEDÌ 4 OTTOBRE CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DOMENICA 17 E LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021

In data odierna presso questa Prefettura, nel corso della riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali indette per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021, i rappresentanti delle formazioni politiche che parteciperanno alla predetta competizione elettorale aderiscono al seguente Protocollo d'intesa, predisposto nell'osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali, al fine dello svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di indispensabile e reciproco rispetto e nel rispetto della tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In modo particolare, le forze politiche presenti si impegnano a rispettare e a far rispettare:

- le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 17) nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art. 21), o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 - così come modificata dalla legge 22.2.2000, n. 28 - recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica"* nonché delle altre disposizioni già vigenti (legge n. 212/1956 così come modificata dalla legge n. 130/1975).
- il provvedimento in data 4 agosto 2021 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e la delibera in data 5 agosto 2021 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e, inerenti le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021;
- il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle **su fondi stradali, palizzate e recinzioni** (art. 1 della legge n. 212/56 così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica**



Prefettura di Latina

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

cittadina (art. 162 del D. Lgs. 42/2004). Al riguardo, per la parte di propria competenza, **ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati**, per ciascun candidato o lista (D. Lgs. n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; **le spese sostenute dal Comune** per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare ai candidati e agli elettori le fondamentali regole della campagna elettorale ed in particolare che:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 6 della legge 24/4/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati o liste (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);

2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (**3 settembre 2021**) **è sospesa ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico o esposto al pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietata, altresì, ogni forma di **propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75);

3. non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

4. dal 3 settembre al 1 ottobre compreso, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S., previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 7 della legge n. 130/75). **Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore



Prefettura di Latina

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. Detta forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi (art. 7 della legge 24.4.1975 n. 130 e del 4° comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e successive modifiche);

5. dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione, sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 – comma 1 e 2 della legge n. 28/2000). Sulle forme di comunicazione radiotelevisiva vigono le disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità Garante per le Comunicazioni e nel provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi suddetti;

6. dal 15° giorno antecedente quello della votazione (**18 settembre 2021**) sino alla chiusura delle operazioni di votazione, è **vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8, comma 1 della legge n. 28/2000);

7. dal giorno precedente quello della votazione (2 ottobre 2021) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). Nel giorno destinato alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). È consentita, invece, la **nuova affissione** di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75;

Vengono poi raggiunte le seguenti intese in relazione a:



Prefettura di Latina
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

➤ **COMIZI E RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO**

Si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia. I comizi all'aperto nei giorni feriali saranno effettuati tra le ore 10 e le ore 13,30, nonché tra le ore 16 e le ore 23. Nei giorni di sabato e festivi, nonché nell'ultima settimana precedente le consultazioni, si potranno effettuare tra le ore 10 e le ore 23.

Al fine dello svolgimento dei comizi la **piazza** o le **piazze** individuate con provvedimento formale delle Amministrazioni comunali dovrà essere comunicata alla Prefettura ed alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

Dovrà essere, inoltre, assicurata, a cura degli organizzatori, l'osservanza delle disposizioni anti-contagio concernenti il divieto di assembramenti e l'adozione delle misure relative al distanziamento fisico e all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

▪ **Svolgimento dei comizi e relative comunicazioni**

A tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, le liste in competizione che intendono tenere comizi in un determinato Comune **segnaleranno il giorno, l'ora e la località del comizio non prima di sette giorni da quello precedente il giorno fissato per il comizio con l'obbligo, per la lista o partito interessato, di provvedere alla conferma o alla disdetta della prenotazione entro le ore 9,00 del giorno precedente il comizio stesso. Intese diverse potranno essere concordate tra le parti interessate per i COMIZI DI CHIUSURA.**

Tale segnalazione, resa al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dei comizi sotto il profilo organizzativo (prenotazione della piazza, indicazione degli orari ecc.,) sarà effettuata al Sindaco del Comune interessato che ne disporrà il pronto inoltro, ai fini dell'attuazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica, all'Ufficio di Gabinetto della Questura di Latina (gab.quest.lt@pecps.poliziadistato.it), nonché ai locali comandi e uffici di polizia.

A tale scopo, gli Uffici Comunali comunicheranno, tenuto conto del giorno e dell'ora di presentazione dell'avviso, il giorno e l'ora del comizio, nonché il gruppo o movimento o lista interessati, previa verifica circa l'eventuale presentazione per lo stesso giorno e ora, di precedenti avvisi.



Prefettura di Latina

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Laddove non possa farsi luogo al criterio della precedenza in base all'ordine di presentazione e cioè in caso di presentazione contemporanea di richiesta per tenere i comizi nello stesso luogo e nella stessa ora, si procederà mediante sorteggio.

Le liste in competizione segnaleranno nella stessa richiesta il luogo ove, in caso di condizioni meteorologiche avverse, sarà trasferita la riunione. In tal caso i locali dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità. È consentita l'installazione di altoparlanti esterni.

Per l'organizzazione di Comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia, anche alla luce delle attuali misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

L'annuncio dei comizi con altoparlante dovrà essere effettuato in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete dei cittadini e, comunque, non nei pressi delle scuole e dei luoghi di lavoro durante le ore lavorative, salvo che per la mezz'ora antecedente l'inizio delle lezioni e i turni di lavoro, nonché nelle adiacenze di ospedali, case di cura e cimiteri.

Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi.

Il preannuncio di comizi con altoparlanti sarà, altresì, vietato e nelle ore di tregua (ore 13.30-16.00) ed in occasione di eventuali feste patronali.

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole - durante le ore di attività didattica - dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi. Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno, sistemati su palco o altrimenti, sempre nel lato opposto al tempio o alle sedi suddette.

Dovranno evitarsi comizi contemporanei in piazze tra loro interferenti.

I comizi potranno avere inizio non prima delle ore 16.00 nei giorni di mercato e nelle piazze ove si effettuano i mercati.

Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini da parte di altre formazioni politiche non interessate al comizio.

E' sospeso ogni comizio nei giorni in cui ha luogo la festività del Santo Patrono ed è opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose, in programma durante il periodo della campagna elettorale.



Prefettura di Latina
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

▪ **Durata dei Comizi**

I comizi avranno la durata di 75 minuti. Tra un comizio e l'altro verrà lasciato libero un intervallo di 15 minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sugli eventuali palchi degli oratori.

Ogni lista, una volta alla settimana, esclusi gli ultimi cinque giorni utili della campagna elettorale e i giorni festivi, potrà usufruire di un periodo doppio di tempo e cioè di minuti 150 + minuti 15 per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sui palchi degli oratori.

Ogni candidato o partito, gruppo o movimento politico che sostiene una candidatura non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa piazza, nella medesima ora.

I cd. **comizi rionali**, che si svolgono anche a mezzo di altoparlanti installati su automezzi fermi, non potranno avere una durata inferiore a 15 minuti e superiore a 30 minuti. Per tale forma di comizi valgono le stesse modalità di preavviso sopra richiamate, con l'aggiunta della precisazione esatta della via e della piazza. Inoltre, il responsabile dovrà uscire dall'automezzo per essere riconosciuto fisicamente.

Gli stessi potranno essere preannunciati solo nell'ambito del rione o via non prima di due ore antecedenti l'inizio del comizio e dovranno, infine, svolgersi, ove possibile, ad almeno 400 metri di distanza dalle piazze in cui fossero in corso i comizi principali o altri comizi rionali, onde evitare il reciproco disturbo.

➤ **PUBBLICHE MANIFESTAZIONI**

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di **pubbliche manifestazioni** dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di **manifestazioni folkloristiche, musicali, etc., a carattere politico** (quali festivals, feste dei partiti, movimenti o gruppi politici) i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, devono evitare che dette manifestazioni interferiscano in maniera significativa con queste ultime. Si evidenzia che **qualora** la manifestazione elettorale venga svolta



Prefettura di Latina

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà osservare le prescrizioni **previste dall'art. 68 del T.U.L.P.S e dovranno essere, inoltre, assicurate, a cura degli organizzatori, le misure di safety previste** al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni anti-contagio concernenti il divieto di assembramenti e l'adozione delle misure relative al distanziamento fisico e all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

➤ **RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO**

Le Amministrazioni sono tenute a mettere a disposizione dei candidati e/o dei partiti, gruppi o movimenti politici, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (art. 19 legge 10/12/1993 n. 515). A tale scopo, i Sindaci si impegnano a comunicare tempestivamente ai partiti, ai gruppi ed ai movimenti politici la disponibilità di dette strutture.

➤ **MANIFESTAZIONI VARIE**

1) In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, ad esclusione della piazza individuata per i comizi, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 21.4.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale.

In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non debbono quindi costituire propaganda diretta o indiretta concernente le consultazioni elettorali in corso. I manifesti annunciatori o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma solo negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

2) Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole



Prefettura di Latina

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, si ritiene che, sebbene la norma sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 della legge n.28/2000, con il formulare l'eccezione al divieto di comunicazione, mentre consente di circoscrivere la liceità delle attività di comunicazione nell'ambito di un riferimento sia a "forme impersonali" che alla "indispensabilità" dell'attività in parola per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo, sembra comunque rapportarsi - tenuto conto dell'assenza di specifiche sanzioni nello stesso contesto normativo - all'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

➤ **PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO AFFISSIONI**

L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale **(compresi gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale)**, inerenti alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale è consentita negli appositi spazi allo scopo assegnati, con le modalità stabilite dalla Giunta municipale.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

Come è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, **è vietata:**

a) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro



Prefettura di Latina

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, etc.;

b) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;

c) l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. E' fatta eccezione, per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130/1975).

➤ **DIVIETO DI FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E FIGURATIVA LUMINOSA MOBILE. DIVIETO DEL LANCIO O DEL GETTO DI VOLANTINI** (art. 6 Legge 212/1956 e successive modificazioni)

Vige il divieto di ogni forma di **propaganda figurativa a carattere fisso**: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In forza del predetto divieto, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei comuni.

Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi (ad es. **pubblicità elettorale a mezzo di circuito telematico o pubblicità elettorale dinamica su tabellone elettronico**), anche a circuito chiuso, sono ritenuti tali da non essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa. Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'apposita proibizione normativa, **deve ritenersi ammissibile**.

E' vietata ogni forma di propaganda **luminosa mobile** (art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130).

E' da ritenersi, invece, **ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (cd.VELE e simili)**



Prefettura di Latina

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

nel rispetto delle norme del Codice della strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale può essere consentita l'affissione di stampati inerenti direttamente alla propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico: i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante).

In particolare, tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del c.d.s. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, nei limiti fissati dalle norme del codice della strada. Tuttavia, qualora tali veicoli dovessero sostare in modo prolungato, anche di notte ed in spazi autorizzati dal codice della strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

E' vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili. Ne è consentita invece la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale.

➤ **NUOVE FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE**

-Le nuove forme di propaganda elettorale via internet, e-mail, chiamate telefoniche, SMS e MMS non sono ancora state disciplinate dalla legge. Tuttavia il Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal 2005, ha fornito delle indicazioni **affinché l'utilizzo di tali mezzi di comunicazione avvenga nel rispetto della privacy.**

Con provvedimento del 2014 il Garante ha confermato che partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono lecitamente utilizzare, senza uno specifico consenso degli interessati, i dati sensibili riferiti agli aderenti o ad altri soggetti che con gli stessi intrattengono contatti regolari per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati, anzitutto, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

È inoltre possibile utilizzare i dati personali degli elettori a fini di propaganda, prescindendo dal consenso degli interessati, quando gli stessi sono reperiti in una serie di elenchi pubblici (ad esempio le liste elettorali).



Prefettura di Latina

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

In tale ipotesi partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, dal **60° giorno antecedente il voto e sino al 60° giorno successivo**, possono prescindere dal rendere l'informativa sulla privacy agli interessati.

Ciò a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l'interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i propri diritti, quali, ad esempio, quello di rettificare i propri dati o di ottenerne la cancellazione.

Senza consenso informato non è invece lecito l'invio di messaggi, newsletter e altro materiale di propaganda quando si utilizzano dati raccolti automaticamente in internet, liste di abbonati ad un provider o dati raccolti per altre finalità (ad esempio: dati di iscritti ad associazioni a carattere non politico).

Chi utilizza forme di propaganda quali le chiamate telefoniche preregistrate, le e-mail, MMS e SMS ha l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli abbonati ai servizi di comunicazione elettronica o di telefonia mobile e degli utilizzatori di schede di traffico prepagato.

Quindi il Garante suddivide le forme di tutela a seconda che riguardino: 1) *elenchi di dati personali detenuti da pubbliche amministrazioni utilizzabili per scopi di propaganda, sia pure con espressioni cautele, quali ad esempio le liste elettorali e altri elenchi e registri pubblici;* 2) *elenchi non utilizzabili per i medesimi scopi, quali ad esempio gli archivi di stato civile, l'anagrafe dei residenti, le liste elettorali già utilizzate ai seggi, i dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di trasparenza, i dati raccolti da titolari di cariche elettive, i dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa e di cura e i dati reperiti liberamente sul web;* 3) *dati utilizzabili solo previo consenso informato scritto, esplicito e preventivo, quali ad esempio elenchi telefonici, archivi informatici, ecc..*

Il Garante prevede, infine, che, decorsi i 60 giorni dal voto, partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti per la campagna elettorale per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, previa ulteriore informativa. In mancanza, devono cancellare o distruggere i dati.

-Per quanto concerne la propaganda attraverso i social network, in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative 2021, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha promosso, mediante procedure di autoregolamentazione, l'adozione da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video **di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in**



Prefettura di Latina

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

violazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell'informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati (*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, art. 27*). Le piattaforme si impegnano ad assicurare il rispetto dei divieti sanciti dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di comunicazione e diffusione dei sondaggi.

➤ **GAZEBO**

L'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Pertanto, come precisato dal Ministero dell'Interno con circolare n.41/06 del 13 marzo 2006, è consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

- 1) tali strutture non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati, ad eccezione di una bandiera del partito esclusivamente al fine di identificare la titolarità del gazebo medesimo;
- 2) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

In sostanza, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

➤ **SONDAGGI**

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 18 settembre 2021 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, 4° comma



Prefettura di Latina

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

della Legge 10/12/1993 n. 515, come sostituito dall'art.1 del D.L. 4 febbraio 1994 n. 88 convertito con Legge 24/2/1994 n. 127.

➤ **DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLO STABILITO PER LE VOTAZIONI**

Nel giorno delle elezioni e nel giorno precedente vigono i divieti di cui all'art. 9 della L. 212/56. In tali giorni non saranno quindi consentiti:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.

Negli stessi giorni sono vietati altresì:

- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali;
- la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive;

In relazione ai divieti di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali e di nuove affissioni, si chiarisce che la norma non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi qualora questi si trovino, per avventura, entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il dettato del 1° comma dell'art. 9 della Legge 212/1956 che vieta solamente le "nuove affissioni" sia con l'art. 2 della legge medesima che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati all'affissione di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

Sempre a tale riguardo, si suggerisce che i **comitati elettorali** siano posti in locali distanti almeno 200 m. dall'ingresso delle sezioni al fine di consentire il puntuale rispetto della sopra citata normativa. Si precisa che i comitati possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima (Comitato elettorale + simbolo lista, per analogia con quanto previsto per le sedi dei partiti politici), con esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale e sono anch'essi sottoposti al suindicato divieto.



Prefettura di Latina
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, **nell'interno della sezione elettorale**, indossino un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano.

➤ **COMMITTENTE RESPONSABILE**

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (art.3, comma 2, legge n.515/1993 e art.29, comma 3 legge n.81/1993).

Il presente Protocollo, sottoscritto dai presenti, sarà inviato a tutti i partiti e/o movimenti politici non intervenuti all'odierno incontro, nonché a tutti i Sindaci dei Comuni della provincia affinché ne venga data la massima diffusione.

17 settembre 2021